

N. 815/2024 R.G.

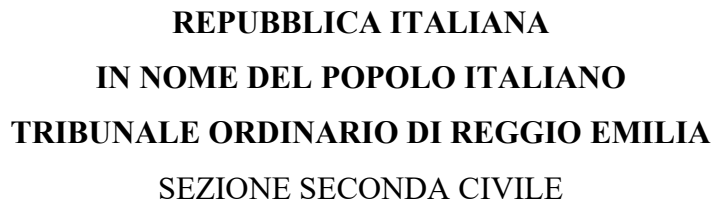


TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice,

lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, depositandola telematicamente.

Il Giudice
Stefania Calò



SENTENZA

promossa da:

ATTRICE

contro

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.01.2026.

FATTO E DIRITTO

Promuovendo la presente controversia, l'attrice ha dedotto: 1) la nullità del fido di fatto a valere sui rapporti di conto corrente in atti, per difetto della forma scritta prescritta dall'art. 117 TUB, non risultando sottoscritto il contratto di affidamento; 2) il superamento del tasso soglia di usura in diversi trimestri, a partire dal secondo trimestre 2002; 3) la mancata indicazione del TAEG e della convenzione del calendario utilizzata per il calcolo degli interessi e l'assenza della numerazione progressiva delle pagine dei contratti; 4) l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori in assenza della relativa approvazione del cliente, da acquisirsi entro e non oltre il 31.12.2000, anche a decorrere dal 01.01.2014, nonostante il divieto di cui all'art. 120 TUB; 5) la mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto e di quelle ad essa assimilabili; 6) l'inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche per violazione dell'art. 118 TUB; 7) la

sussistenza di un danno di euro 10.000,00 in conseguenza delle violazioni commesse dalla banca, in ragione dell'impossibilità di effettuare investimenti e intraprendere diverse iniziative imprenditoriali.

Sulla base di tali premesse, e di una perizia stragiudiziale, l'attrice ha domandato il ricalcolo del saldo del conto corrente, con ordine alla banca di computo, a credito di [REDACTED], delle partite indebitamente applicate quantificate, in via principale, in euro 140.956,39, in via subordinata, in euro 95.663,52 e in ulteriore subordine in euro 91.680,82 e, qualora il conto dovesse essere chiuso nelle more del giudizio, la condanna della banca al pagamento della somma di euro 140.956,39 o di euro 95.663,52 o di euro 91.680,82; in ogni caso, accertata l'applicazione di interessi usurari e, dunque, la non debenza di alcun interesse, ha domandato la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali sofferti, per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie. In via istruttoria, ha chiesto, tra l'altro, di ordinarsi alla banca, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti conto e scalari antecedenti al 31.12.1991 e di quelli dall'anno 1992 al mese di gennaio dell'anno 2011.

Costituendosi in giudizio, Banca [REDACTED] ha affermato: 1) che *“Se il contratto di affidamento non c'è il rapporto non è affidato e trovano applicazione le condizioni pattuite presenti in atti (cfr. da ultimo Cass. 9742/2024)”* e, in ogni caso, ha prodotto i contratti di credito, regolarmente sottoscritti, per il periodo a decorrere da settembre 2012; 2) che l'asserito superamento del tasso soglia di usura era insussistente, venendo fatto conseguire all'utilizzo di una formula di determinazione del TEG errata, in quanto difforme da quanto stabilito nelle istruzioni della Banca d'Italia; 3) la validità della clausola inerente agli interessi ultralegali e, dunque, l'infondatezza del motivo di doglianza relativo alla mancata indicazione, nei contratti di conto corrente, del TAEG, dovendo tale indicatore di costo essere indicato solo nei contratti conclusi con il consumatore a far data dal 29.07.2009; 4) la legittimità dell'anatocismo, ritualmente pattuito; 5) la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto; 6) la genericità della contestazione di violazione dell'art. 118 TUB; 7) l'insussistenza del danno lamentato; 8) la prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti effettuati.

La causa è stata istruita con una C.T.U. contabile affidata al dottore commercialista e revisore legale Federica Lenzini.

Tanto premesso, deve rilevarsi:

1) che l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata nell'atto di citazione e riproposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., è inammissibile.

L'art. 119, co. 4, TUB prevede il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, sicché non sussiste in capo alla banca un obbligo, temporalmente illimitato, alla conservazione della documentazione dei rapporti. In tal senso, la

giurisprudenza di legittimità ha affermato che “*sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca – la quale peraltro provvede all’invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa*” (cfr. Cass. ordinanza 29.11.2022, n. 35039).

Tale principio di diritto si applica anche ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario: “*La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell’art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest’ultimo poi trasfusa*” (cfr. Cass. citata sopra).

Valga osservarsi, inoltre, che allorquando ad agire sia una società commerciale, come nel caso in esame, questa è onerata della conservazione delle proprie scritture contabili, con ogni correlata conseguenza in punto di onere della prova nel giudizio (per tutte, Cass. ordinanza n. 6511/2016).

Concludendo sul punto, l’istanza di ordine di esibizione è inammissibile, da un punto di vista oggettivo, non essendo la banca tenuta alla conservazione della documentazione contabile oltre il decennio, e da un punto di vista soggettivo, essendo l’attrice una società commerciale tenuta alla conservazione delle proprie scritture contabili;

2) che, respinta l’istanza ex art. 210 c.p.c., la documentazione contabile in atti, esaminata dal C.T.U., con riguardo al periodo decorrente dall’anno 1992, risulta prodotta in modo continuativo con riferimento al periodo decorrente dal mese di febbraio 2011, risultando, solo da tale data depositati, in modo continuativo, tutti gli estratti conto ed i riepiloghi competenze trimestrali fino al 31.01.2024;

3) che, quanto all’asserita usura, il contratto di corrente in data 08.06.1990 risulta stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della L.108/1996, che non risulta dunque applicabile, ragione per cui non è stato oggetto di indagine peritale. Il contratto di conto corrente in data 28.02.1997 risulta stipulato antecedentemente all’entrata in vigore delle prime soglie di usura rilevate ai sensi della L. 108/1996, che afferiscono al II trimestre 1997, sicché, anch’esso, non è stato oggetto di indagine peritale.

In merito al contratto di adesione a “Conto Impresa più Extralarge” del 13.04.2004, non sussiste usura, non risultando superato il relativo tasso soglia: in particolare, il C.T.U. ha verificato il rispetto dei limiti previsti dalla L. n. 108/1996, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. n. 24675/2017, dei tassi effettivi, maggiorati della capitalizzazione infrannuale (Cass. 4738/2022,

33964/2022, 8383/2024), della commissione di massimo scoperto sulla base del criterio indicato dalla Corte di Cassazione a S.U. n. 16303/2018 e, in generale, dei criteri indicati nel relativo quesito;

4) che la mancata indicazione del TAEG non comporta la nullità della relativa convenzione e la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi, non rientrando nel novero dei tassi. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 [...]”* (cfr. Cass. ordinanza 14.02.2023, n. 4597).

Per il resto, il C.T.U. ha verificato che i contratti in atti riportano la specifica indicazione del tasso creditore e dei tassi debitori, entro fido ed extrafido, risultando, dunque, validamente pattuiti; in merito alla contestazione relativa alla mancata indicazione della convenzione di calendario utilizzata per il calcolo degli interessi, il motivo di doglianza è infondato, posto che, come evidenziato nella c.t.u., essa rileva solo nei finanziamenti a rimborso rateale, ma non nelle aperture di credito in conto corrente, *“in cui è pacifico che gli interessi maturino giorno per giorno in base ai giorni “reali” (anno civile) in cui è strutturato l'estratto conto”*; quanto, poi, alla mancata numerazione delle pagine dei contratti e alla assenza di sottoscrizione di ogni pagina, alcuna norma di legge la impone;

5) che in merito all'anatocismo, gli interessi debitori non vanno capitalizzati per il periodo precedente il 1° luglio 2000 (cfr. Cass. n. 24156/2017), per il periodo dal 1/7/2000 al 1/10/2016, vanno capitalizzati reciprocamente e trimestralmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto (cfr. Cass. nn. 26779/2019 e 22681/2019), successivamente, vanno capitalizzati reciprocamente ed annualmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto.

Tenuto conto di tali criteri, il C.T.U. ha verificato, da un lato, che sebbene il contratto del 13.04.2004 riporti l'indicazione dei tassi nominali ed effettivi e della periodicità di capitalizzazione, non sono in atti le condizioni normative, sicché non è possibile accertare il contenuto dell'art. 9, approvato specificamente dal correntista, rubricato “capitalizzazione degli interessi”, dall'altro, che il contratto riporta l'indicazione di un TAE a credito coincidente con il TAN (0,050%) e ciò esclude la presenza di una capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore (Cass. ordinanza n. 4321/2022, Cass. ordinanza n. 18864/2023).

Pertanto, correttamente, il C.T.U. ha espunto l'effetto della capitalizzazione per l'intero periodo oggetto di indagine;

6) che, quanto alle commissioni di massimo scoperto, le stesse non risultano addebitate; in merito, invece, alle commissioni sull'accordato, oggetto della proposta di modifica unilaterale del contratto data 22.05.2009, non vi è prova della comunicazione di tale proposta, nonostante la contestazione sollevata, al riguardo, dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., immediatamente successiva al deposito del documento da parte della convenuta. Pertanto, gli addebiti effettuati a tale titolo vanno espunti;

7) che in merito allo ius variandi, il consulente del Tribunale ha verificato che, con riferimento al periodo oggetto di indagine e, dunque, dal febbraio 2011, i tassi di interesse debitori risultano variati in senso peggiorativo rispetto a quanto pattuito, *“senza legittimazione pattizia scritta o senza una preventiva proposta di modifica unilaterale del contratto trasmessa al correntista”* in violazione, quindi, di quanto previsto dall'art. 118 TUB, così come modificato dalla L. n. 248/2006, a far data dal 04.08.2006. Come correttamente osservato dal C.T.U., *“l'esercizio da parte della banca della facoltà dello ius variandi per modificare le condizioni economiche” configura “a tutti gli effetti una nuova pattuizione (che, proprio in quanto momento pattizio, è altresì soggetta alla verifica dell'usura) che sostituisce la pattuizione originaria contenuta nel contratto scritto e rappresenta, quindi, il nuovo termine di paragone per le variazioni successive. Di conseguenza, un'eventuale successiva variazione peggiorativa risulterà legittima solo se preceduta da una proposta di modifica contrattuale redatta nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 118 TUB”*. Dunque, il C.T.U. ha provveduto al ricalco del saldo, senza tenere conto delle variazioni peggiorative;

8) che in relazione all'eccezione di prescrizione decennale, il termine decorre dal pagamento, che si ha con la chiusura del conto nel caso di versamenti con funzione meramente ripristinatoria della provvista all'interno del fido, e con la data di annotazione delle singole poste nel caso di versamenti con funzione solutoria per sconfinamenti in assenza od *ultra* fido (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010). Si intendono pagate le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima.

La rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie deve essere effettuata sul cd. “saldo rettificato” dal C.T.U. a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, non già sul cd. “saldo banca” rilevabile dagli estratti conto (cfr. Cass. n. 9141/2020).

La concessione di un fido può risultare sia direttamente da un contratto stipulato *inter partes*, sia indirettamente dalla documentazione agli atti, quali estratti conto, riassunti scalari e comunicazioni alla centrale rischi, laddove sia possibile evincere con ragionevole certezza l'esistenza del fido nei suoi elementi essenziali, quali durata, importo e costo.

A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, mentre nel caso in cui il passivo non supera l'affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 10941/2016).

Ora, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal verbale negativo di mediazione obbligatoria datato 17.03.2022, non rilevando, al riguardo, né la lettera del 05.05.2021 di mera richiesta della documentazione ex art. 119 TUB, e non già di messa in mora, né quella del 05.05.2021, avendone la convenuta contestato la ricezione, senza che l'attrice offrisse tempestivamente la relativa prova; in ragione di ciò, il C.T.U. non ha tenuto conto di quanto depositato dall'attrice con le note scritte per l'udienza del 14.10.2024;

9) che il danno lamentato è insussistente.

Da un lato, l'attrice si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, che in conseguenza degli addebiti illegittimi della banca, si sarebbe trovata *“nell'impossibilità oggettiva sia di investire ulteriormente nella propria attività imprenditoriale sia, se del caso, di intraprendere differenti iniziative imprenditoriali, provocando così un danno [...]”*, senza indicare quali investimenti avrebbe effettuato o quali iniziative avrebbe intrapreso.

Come noto, in virtù dei principi generali di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile, colui che agisce in giudizio ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Dall'altro, l'attrice non ha nemmeno offerto la prova di quanto assunto, non avendo prodotto, al riguardo, documentazione, né formulato istanze istruttorie.

Pertanto, la domanda va respinta;

10) che tutto ciò premesso, il consulente del Tribunale ha rideterminato l'esatto dare-avere in complessivi euro 23.327,95 invece che euro 77.255,40, a debito del correntista, alla data del 31.01.2024;

In conclusione, il saldo dare-avere alla data del 31.12.2024 va rideterminato in euro 23.327,95 invece che euro 77.255,40, a debito del correntista.

Stante la parziale reciproca soccombenza per quanto esposto sopra, le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2 e liquidate per la restante frazione, in favore dell'attrice, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il *decisum* di causa. Per gli stessi motivi, le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con separato decreto del 25.06.2025, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:

- ridetermina il saldo banca in euro 23.327,95 a debito di [REDACTED] alla data del 31.12.2024;
- compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e, per l'effetto, condanna BANCA [REDACTED] a pagare ad [REDACTED] la metà delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, in € 2.538,50 per compensi ed euro 393,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
- pone le spese della CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto in data 25.06.2025, a carico di [REDACTED] e di BANCA [REDACTED] nella misura di metà ciascuno.

Reggio Emilia, 28/01/2026

Il Giudice
Stefania Calò